

Codice A1820B

D.D. 27 settembre 2019, n. 3338

R.D. 523/1904. Richiesta di autorizzazione idraulica in sanatoria per opere edilizie realizzate dal Sig. Sappa Silvano in difformita'-assenza dei titoli abilitativi in fascia di rispetto di Rio senza nome, affluente di sponda sinistra del Rio Plello, in Loc. Fornace di Plello del Comune di Borgosesia (VC). Rigetto dell'istanza. Richiedente: Comune di Borgosesia (VC)

Premesso che questo Settore, riscontrando lavori in corso lungo la sponda destra del corso d'acqua senza nome in oggetto non autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904, aveva convocato, con nota prot. n. 2547/A1820B in data 17/01/2019, un sopralluogo congiunto con il Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli ed il Comune di Borgosesia, al fine dell'accertamento di possibili violazioni all'art. 96 del R.D. 523/1904 nei luoghi medesimi.

Considerato che nel corso del sopralluogo, esperito in data 29/01/2019 con i Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di Varallo ed il Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Amministrazione Comunale di Borgosesia, veniva riscontrata la presenza di opere recentemente realizzate all'interno dell'alveo e sull'adiacente sponda destra del rio senza nome, con un conseguente restringimento della sezione utile di deflusso; alla luce di quanto sopra questo Settore relazionava nel merito, con nota prot. n. 7668/A1820B del 14.02.2019, al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli ed al Comune di Borgosesia.

Considerato che in data 28/06/2019 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 29992/A1820B, l'istanza del Comune di Borgosesia prot. n. 15755 datata 28/06/2019 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria relativa ad opere edilizie realizzate dal sig. Sappa Silvano (proprietario del fabbricato censito al foglio 68 mappale 206) in difformità / assenza dei titoli abilitativi in fascia di rispetto di rio senza nome, affluente di sponda sinistra del Rio Plello, in località Fornace di Plello del comune di Borgosesia. All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici a firma del geol. Massimo Gobbi, geom. Leonardo Dominietto e ing. Antonio Demarco.

Preso atto che, dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione idraulica in sanatoria, alcune delle opere sono state realizzate sul sedime demaniale (rif. mappa catastale) del rio senza nome e nella contigua fascia di rispetto di cui all'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904 e che l'attuale sede dei deflussi, a causa dell'occupazione dell'alveo, ha subito uno spostamento verso la sua sponda sinistra e, ad oggi, si sviluppa su particelle private.

Considerato che il divieto di realizzazione di scavi e fabbriche a distanza dal piede degli argini (ciglio superiore di sponda) minore di dieci metri, previsto dall'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904, ha carattere legale, assoluto ed inderogabile ed è preordinato ai fini della sicurezza idraulica e della tutela di interessi pubblici connessi al libero deflusso delle acque ed all'agevole svolgimento dei lavori di manutenzione necessari a tale scopo. Da ciò ne discende, pertanto, che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2009, n. 1814; Id., Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 772; Id., Sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3781; Trib. Sup. acque pubbl., 15 marzo 2011, n. 35; ivi riferimenti ulteriori).

Considerato, inoltre, che ogni riduzione della sezione utile di deflusso di un alveo naturale va sempre inteso, in senso cautelativo, come punto di potenziale criticità idraulica.

Considerato che, alla luce di quanto sopra espresso, il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha comunicato al Comune di Borgosesia, in data 08/08/2019 con nota prot. n. 36400/A1820B, ai sensi dell'art. art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 della L.R. 14/2014 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza così come di seguito esplicitati.

- Alcune delle opere di recente realizzazione risultano occupare il sedime demaniale del rio senza nome affluente di sponda sinistra del Rio Plello e la contigua fascia di rispetto di 10 metri in sponda destra, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904 che vieta,

appunto, la realizzazione di scavi e fabbriche a distanza dal piede degli argini (ciglio superiore di sponda) minore di dieci metri.

▪ La sede dei deflussi del rio senza nome, a causa della realizzazione delle opere all'interno dell'alveo, ha subito una riduzione nella sua sezione utile di deflusso (venendosi a configurare come un punto di potenziale criticità idraulica) ed uno spostamento verso la sua sponda idrografica sinistra, comportando l'attuale occupazione di terreni privati.

Considerato che nei termini previsti dall'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall'art. 17 della L.R. 14/2014 e ss.mm.ii. nessuna osservazione e/o memoria o ulteriore documentazione è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli da parte dell'Amministrazione Comunale istante.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

— visto il R.D. 25/07/1904 n. 523 'Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie';

— visto l'art. 90 – acque del D.P.R. n. 616/1977 'Decentramento amministrativo';

— vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;

— vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori Decentrati Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico;

— visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";

— visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000 'Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998';

— visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';

— viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';

— visti l'art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 05/08/2002, e l'art. 1 "Modifica della L.R. 20/2002 e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/05/2004, n. 12;

— visto il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R 'Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazioni relative ai canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)', così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

— visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 'Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale';

— vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 e ss.mm.ii. 'Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione';

— visto il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 'Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza' e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;

determina

di rigettare l'istanza del Comune di Borgosesia di autorizzazione idraulica in sanatoria per opere edilizie realizzate dal sig. Sappa Silvano (proprietario del fabbricato censito al foglio 68 mappale 206) in difformità / assenza dei titoli abilitativi in fascia di rispetto di rio senza nome, affluente di sponda sinistra del Rio Plello, in località Fornace di Plello del comune di Borgosesia, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate e di seguito riassunte.

- Alcune delle opere di recente realizzazione risultano occupare il sedime demaniale del rio senza nome affluente di sponda sinistra del Rio Plello e la contigua fascia di rispetto di 10 metri in sponda destra, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904 che vieta, appunto, la realizzazione di scavi e fabbriche a distanza dal piede degli argini (ciglio superiore di sponda) minore di dieci metri.

- La sede dei deflussi del rio senza nome, a causa della realizzazione delle opere all'interno dell'alveo, ha subito una riduzione nella sua sezione utile di deflusso (venendosi a configurare come un punto di potenziale criticità idraulica) ed uno spostamento verso la sua sponda idrografica sinistra, comportando l'attuale occupazione di terreni privati.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Giorgetta LIARDO

Il funzionario estensore

Milena Baldizzone